

N. 255-371-432-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(RELATORE DI PRIMIO)

SULLA

### PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FORTUNA, FERRI MAURO, BALLARDINI, GATTO, JACOMETTI, LUZZATTO,  
MARTUSCELLI, BERLINGUER MARIO, PERTINI**

*Presentata il 19 luglio 1963*

Con dono di sanzioni disciplinari

E SUL

### DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(LEONE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(RUMOR)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(BOSCO)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DELLA DIFESA  
(ANDREOTTI)

Con dono di sanzioni disciplinari

*alla Presidenza il 10 agosto 1963*

E SULLA

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NANNUZZI, DEGLI ESPOSTI, FASOLI, D'IPPOLITO, CAPRARA**

*Presentata il 16 settembre 1963*

**Annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte a pubblici dipendenti per fatti politico-sindacali**

*Presentata alla Presidenza il 21 settembre 1965*

I.

ONOREVOLI COLLEGHI! 1. — Il 19 luglio 1963 l'onorevole Fortuna e altri deputati del Gruppo parlamentare del Partito socialista italiano presentarono alla Camera la proposta di legge n. 255 riguardante il condono delle sanzioni disciplinari inflitte o da infliggere agli statali. I proponenti, richiamandosi al disegno di legge, presentato con il n. 4524 il 25 gennaio 1963 dall'allora Presidente del Consiglio, che prevedeva il condono delle sanzioni inflitte o da infliggere per infrazioni disciplinari commesse a tutto l'8 dicembre 1962 da dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese i militari e gli appartenenti a Corpi militarizzati, o degli Enti pubblici e delle imprese concessionarie di pubblici servizi, quando le sanzioni stesse non comportavano la risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro nonché il condono delle sanzioni inflitte o da infliggere, non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse da esercenti pubbliche funzioni o un'attività professionale, rilevavano come esso avesse dato, per le sue notevoli insufficienze, origini a votazioni contrastate in sede di Commissioni, a presentazione di ordini del giorno e non fosse stato approvato.

In particolare i proponenti rilevavano, che le stesse ragioni, le quali avevano consigliato la presentazione del disegno di legge governativo nel gennaio 1963, imponevano la ripre-

sentazione del provvedimento di clemenza colle estensioni invocate durante la discussione del rammentato disegno di legge governativo. Le estensioni riguardavano la ricostituzione delle carriere di coloro, i quali erano stati oggetto delle sanzioni disciplinari, allorché le sanzioni stesse fossero state effettuate per motivi di prevalente carattere sindacale politico. Infatti nella terza legislatura, il provvedimento di condono era stato sollecitato con ordine del giorno Pertini-Berlinguer per sanare le posizioni dei ferrovieri e postelegrafonici, colpiti per la loro partecipazione agli scioperi del 1951 (contro il Patto Atlantico), nel 1953 (contro la legge elettorale) e del luglio 1960 (contro il governo Tambroni). Per conseguenza la proposta di legge n. 255 si articola come segue:

a) all'articolo 1 propone, *con effetto dalla data di entrata in vigore* della legge, il condono delle sanzioni inflitte o da infliggere per infrazioni disciplinari commesse a tutto l'8 dicembre 1962 da dipendenti delle amministrazioni dello stato, compresi i militari e gli appartenenti ai corpi militarizzati, o degli Enti pubblici o delle Imprese concessionarie di pubblici servizi o degli Enti di diritto pubblico, quando le sanzioni stesse non comportino la risoluzione del rapporto d'impiego; il condono delle sanzioni inflitte o da infliggere, per infrazioni disciplinari commesse a tutto l'8 dicembre 1962 da esercenti pubbliche funzioni o un'attività professionale; il condono

delle sanzioni inflitte o da infliggere dalle varie Federazioni, non superiori alla sospensione per le infrazioni disciplinari commesse a tutto l'8 dicembre 1962 dagli sportivi affiliati alle Federazioni stesse;

b) all'articolo 2 prevede che nei casi in cui le sanzioni disciplinari condonate ai sensi del n. 1 dell'articolo 1 siano state determinate in tutto o in parte da motivi di carattere sindacale o politico, l'interessato ha diritto all'avanzamento e alla ricostituzione della carriera, sempre che la pena condonata possa costituirne ostacolo;

c) all'articolo 3 prevede che chiunque, al di fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, è stato licenziato da Amministrazioni, Enti o imprese elencate nel n. 1 dell'articolo 1, dal 1° gennaio 1951 all'8 dicembre 1962, per motivi in tutto o in parte sindacali o politici ha diritto, a domanda, a essere riassunto al posto di lavoro precedentemente ricoperto;

d) all'articolo 4 prevede la copertura finanziaria;

e) all'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

2. — Il 10 agosto 1963 il Governo dell'epoca presentava alla Camera il disegno di legge n. 371, che riproduceva il precedente disegno di legge, presentato dal Governo Fanfani nel gennaio 1963, approvato dalla Camera e decaduto poi mentre si trovava al Senato, per la fine della legislatura. Esso, ispirandosi agli stessi criteri seguiti dai precedenti atti di clemenza, e in particolare all'ultimo atto di clemenza 2 febbraio 1948, n. 95, prevede all'articolo 1 il condono delle sanzioni disciplinari inflitte o da infliggere, per fatti da qualsiasi motivo determinati commessi a tutto l'8 dicembre 1963, quando le sanzioni stesse non comportino la risoluzione del rapporto d'impiego. Del condono beneficiano i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti ai corpi militarizzati nonché i dipendenti degli Enti pubblici e delle imprese concessionarie di pubblici servizi. Sempre all'articolo 1 il disegno di legge contempla il condono delle sanzioni disciplinari non superiori alla sospensione inflitta o da infliggere ad esercenti pubbliche funzioni o attività professionali. All'articolo 2 il disegno di legge prevede l'entrata in vigore della legge il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

3. — Il 16 settembre 1963 l'onorevole Nannuzzi e altri deputati del Gruppo del Partito Comunista Italiano presentavano una più articolata proposta di legge, la quale prevede:

— all'articolo 1 la nullità di tutti i provvedimenti relativi a sanzioni disciplinari inflitte a dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e delle aziende statali con ordinamento autonomo a seguito di partecipazione a manifestazioni ed attività sindacali e politiche avvenute a tutto il 2 giugno 1963;

— all'articolo 2 la reintegrazione nell'impiego, la ricostruzione della carriera, l'adeguamento degli aumenti periodici nei confronti dei dipendenti, che per effetto delle sanzioni previste nell'articolo 1 siano stati rimossi dall'impiego, abbiano sofferto ritardo negli avanzamenti, la privazione o il ritardo nella sistemazione nei ruoli, anche se ciò sia avvenuto in dipendenza dell'abbassamento della nota di qualifica;

— all'articolo 3 la riammissione in servizio, su domanda, da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, presso l'amministrazione cui appartenevano o presso altra amministrazione, con la qualifica che rivestivano all'atto della cessazione del rapporto, degli operai delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, cessati dal servizio per mancata rinnovazione del contratto di lavoro o perché costretti a presentare domanda di dimissioni volontarie negli anni 1950 e seguenti;

— all'articolo 4 prevede che il trattamento economico conseguente alla reintegrazione nell'impiego e alla ricostruzione nella carriera o all'adeguamento negli scatti, ha effetto dall'entrata in vigore della legge;

— all'articolo 5 contempla l'estinzione dei procedimenti disciplinari in corso previsti nell'articolo 1;

— all'articolo 6 dispone l'irrilevanza di tutti i provvedimenti e sanzioni disciplinari e dei procedimenti in corso contemplati dalla proposta di legge;

— all'articolo 7 dispone che alla spesa derivante dalla proposta di legge si farà fronte con i normali stanziamenti previsti per il personale nei vari bilanci di ciascun ministero.

## II.

Il disegno di legge e le due proposte di legge vennero posti in discussione dinanzi la Commissione Affari Costituzionali nella seduta del 3 ottobre 1963. All'inizio della se-

duta il Presidente comunicava che la Commissione Giustizia aveva espresso parere favorevole, con il voto contrario del gruppo del Movimento Sociale Italiano e l'astensione del gruppo comunista sul disegno di legge governativo, parere favorevole a maggioranza sulla proposta di legge Fortuna e comunicava inoltre che la Commissione Bilancio aveva espresso parere contrario alla proposta di legge n. 255 e parere favorevole al disegno di legge governativo. Il relatore onorevole Dell'Andro, dopo aver messo in luce che la dottrina amministrativa, a differenza di quella penalistica, è molto povera in materia di condono, affermava che nei casi in cui nel progetto governativo si parla di condono, s'intende che esso faccia riferimento all'estinzione *ex nunc* della sanzione principale dell'illecito amministrativo. Tuttavia poiché in diritto amministrativo acquistano spesso maggior rilievo pratico gli effetti, ai fini della carriera, collegati alla sanzione disciplinare principale, rispetto a quest'ultima, l'estinzione *ex nunc* della sanzione disciplinare a nulla varrebbe se non venissero estinti anche di effetti collegati alla stessa sanzione principale. Ne consegue, affermava il relatore, che il condono pertanto estingue anche gli effetti collegati alla sanzione disciplinare principale e ciò con efficacia *ex nunc*. Sulla base di queste considerazioni egli esprimeva parere favorevole al disegno di legge governativo.

Passando poi all'esame delle proposte di legge Fortuna e Nannuzzi, egli affermava che queste non erano assimilabili al disegno di legge governativo, non solo perché esse tendono a estendere l'efficacia del condono rendendolo operativo *ex tunc* e non *ex nunc* ma anche e soprattutto perché in esse si fa riferimento a particolari fatti, determinati da ragioni politiche o politico-sindacali. D'altra parte, il condono non può essere equiparato alla revoca, in quanto questa attiene alla legittimità o al merito del provvedimento ed è per altro un atto amministrativo, che si riferisce a tutti gli effetti di altri atti amministrativi, il condono, emanato con legge, trova invece origine in una esigenza di carattere generale (pacificazione, ecc.). Pertanto, anche se il condono lo si volesse equiparare alla revoca per motivi di merito, esso dovrebbe avere gli stessi limiti d'efficacia, cioè essere operativo *ex nunc*. Affrontando più da vicino la proposta di legge Nannuzzi, il relatore rilevava che essa andava al fondo del problema, dichiarando nulli i provvedimenti relativi a sanzioni discipli-

nari inflitte ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, ecc. Ma si domandava: è possibile che la legge ordinaria dichiari nulli atti amministrativi non più impugnabili sulla base di presupposti attinenti alla legittimità e al merito? Dopo aver data risposta negativa al quesito, concludeva esprimendo parere contrario alle due proposte di legge.

Ne seguiva una discussione generale, ampia e complessa, che abbracciava tutte le questioni di dottrina e di merito sollevate dal relatore, nonché l'opportunità del provvedimento, della sua articolazione e della sua estensione. Il rappresentante del Governo, intervenendo nel dibattito, mise tra l'altro in luce che il disegno di legge governativo non aveva la portata limitata, che gli attribuiva la maggioranza degli intervenuti nella discussione, ma riguardava invece migliaia di casi e per ognuno di essi avrebbe comportato notevoli benefici ai fini della carriera.

Messa ai voti la proposta del relatore, questa non veniva approvata. Su proposta dell'onorevole Berlinguer la Commissione sceglieva come testo base la proposta di legge Fortuna. A questo punto l'onorevole Cossiga, poiché sul testo Fortuna, esisteva il parere contrario della Commissione Bilancio, rilevava che non si poteva procedere all'esame del testo senza aver consultato nuovamente la Commissione Bilancio e formulava, pertanto, formale richiamo al Regolamento.

L'onorevole Luzzatto rilevava che il parere della Commissione riguardava solo la spesa e non i singoli articoli, e poiché sull'articolo 4, concernente la copertura finanziaria, era stato predisposto un emendamento, era su questo che si sarebbe dovuto chiedere il parere, in attesa del quale non vi sarebbe stata preclusione alla discussione e approvazione degli articoli.

L'onorevole Almirante, richiamandosi all'articolo 40 del Regolamento, comma settimo, rilevava che la Commissione Affari Costituzionali aveva il diritto e il dovere di porre quella del Bilancio in condizione di dichiarare se essa insisteva o meno nella sua precedente presa di posizione. Tuttavia, affinché la Commissione Bilancio potesse dire se insisteva o meno, occorreva sottoporle un nuovo testo. Pertanto la I Commissione era libera d'andare avanti nella discussione, salvo a chiedere alla Commissione Bilancio il parere sul nuovo testo.

L'onorevole Cossiga ritornava sull'argomento, già da lui in precedenza svolto, chiedendo di rinviare la proposta di legge alla Commissione Bilancio per il parere. Dopo un

intervento dell'onorevole Laconi, il quale rilevava che l'articolo citato dall'onorevole Cossiga si riferiva alla sede referente e non a quella legislativa, il Presidente dava lettura del testo integrale del parere della Commissione Bilancio il quale suona: « La Commissione, con riferimento al fondo globale, esprime parere contrario alla medesima e parere favorevole al disegno di legge ». A un richiamo dell'onorevole Almirante al regolamento, il Presidente rilevava appunto che si verteva nell'ipotesi dell'articolo 40, comma ottavo, del Regolamento, per cui a giudizio del Presidente della Camera o si procede a commissioni riunite o la proposta di legge doveva essere inviata in Aula. Dopo altri interventi degli onorevoli Angelini, Cossiga e Almirante, l'onorevole Lucifredi, come deputato e non come membro del Governo, affermava che in quella situazione di contrasto non si potevano votare gli articoli, in quanto il parere o è preventivo o diventa inutile.

L'onorevole Cossiga intervenendo di nuovo, affermava che la Commissione scegliendo il testo Fortuna, aveva inficiato la sua preferenza per l'allargamento della spesa; il che offriva il destro all'onorevole Nannuzzi di affermare che la Commissione aveva votato un principio. L'onorevole Luzzatto, intervenendo di nuovo, si dichiarava d'accordo con l'onorevole Lucifredi, rilevando però che la Commissione, scegliendo il testo Fortuna a base della discussione, aveva dimostrato la sua preferenza sul principio dell'allargamento delle spese. Concludeva, affermando che non aveva difficoltà a sentire, prima della nuova seduta, il parere della Commissione Bilancio sul principio e sugli emendamenti, che già erano stati formulati, in modo che il parere maturato, punto per punto, articolo per articolo, valesse a chiarire la situazione, nel senso da determinare o meno un conflitto tra le due Commissioni.

Il Presidente, dopo aver rilevato che l'ultima proposta dell'onorevole Luzzatto, coincideva con la sua, chiedeva alla Commissione se essa era dello stesso avviso. Interveneva di nuovo l'onorevole Cossiga, il quale dopo aver rilevato l'importanza della questione, che si sarebbe potuta ripresentare spesso nel caso dei lavori parlamentari, affermava che era il caso di chiarire una volta per tutte, l'interpretazione dell'articolo 40, comma ottavo del Regolamento e chiedeva pertanto d'investire della questione la Giunta del Regolamento anche perché ne era prossima una riunione. L'onorevole Luzzatto si dichiarava d'accordo. Il Presidente, col consenso unanime dei

componenti la Commissione, decideva di consultare la Giunta del Regolamento sul principio e nel contempo, la Commissione Bilancio, sui problemi specifici in esame.

### III.

Alla seduta del 16 ottobre 1963 la Commissione Affari Costituzionali riprendeva la discussione sul disegno di legge governativo e sulla proposta di legge Fortuna e su quella Nannuzzi. Il Presidente all'inizio comunicava che la Commissione Bilancio aveva deciso d'esprimere parere contrario sugli emendamenti trasmessi il 5 ottobre 1963, in quanto neanche in sede d'emendamenti risultavano sormontate le decifienze di copertura già rilevate in occasione del parere da essa espresso sul testo originario della proposta di legge. Suggestiva, pertanto, di esaminare la possibilità di votare sull'articolo 1 e eventuali articoli consequenziali della proposta di legge Fortuna, già scelta come testo base, disponendo uno stralcio o una sospensiva per gli altri articoli. A questa proposta del Presidente reagiva l'onorevole Nannuzzi proponendo, in un primo tempo di tornare al testo originario della proposta di legge n. 255 e poiché il Presidente precisava che il parere negativo riguardava anche il testo originario, l'onorevole Nannuzzi proponeva di prendere in considerazione la sua proposta di legge, in quanto, essendo scaduto il termine entro il quale la Commissione si sarebbe dovuta pronunciare su di essa, nulla vietava, di fronte al parere contrario sulla proposta di legge n. 255, di prendere in considerazione la sua proposta portante il n. 432. Intervenevano, quindi, nella discussione l'onorevole Fortuna il quale rilevava che, avendo la V Commissione insistito sul suo parere negativo, occorreva ricorrere al Presidente dell'Assemblea per l'applicazione del Regolamento, che prevede o una discussione dinanzi la riunione congiunta della I e della V Commissione oppure il rinvio in Aula; l'onorevole Cossiga, il quale, dopo aver proposto invano il ritorno al disegno governativo, proponeva di non pregiudicare la parte del testo della proposta di legge Fortuna, su cui v'era consenso, e di stralciare la parte su cui v'era dissenso, per farne un provvedimento di legge-bis, provocando la riunione delle Commissioni riunite; l'onorevole Bertinelli e l'onorevole Ferri i quali, richiamandosi alla decisione di porre a base della discussione il testo della proposta di legge Fortuna, insistevano perché la Commissione rispettasse questa decisione.

Posto ai voti l'articolo 1 della proposta Nannuzzi, come emendamento, questo veniva respinto. Respinto poi l'emendamento dell'onorevole Accreman e quello dell'onorevole Degli Esposti, la Commissione approvava l'articolo 1 della proposta di legge Fortuna.

Posto in discussione l'articolo 2, il Governo dichiarava il suo parere contrario e il Presidente della Commissione leggeva il parere contrario della Commissione Bilancio. L'onorevole Cossiga tornava a insistere sulla sua proposta di stralcio, contrastata dall'onorevole Ferri, il quale rilevava che il parere contrario della Commissione Bilancio non poteva portare che all'applicazione del Regolamento. In conseguenza, proponeva che venisse messo ai voti il principio della proposta di legge Fortuna, cioè la ricostruzione della carriera, non essendo possibile lo stralcio. Il Presidente, dopo aver chiesto all'onorevole Cossiga se presentava formale proposta di sospensiva, e ottenuta risposta negativa, metteva ai voti il principio dell'articolo 2 della proposta Fortuna, che veniva respinto dalla Commissione.

La Commissione passava all'esame dell'articolo 3 respingendo l'emendamento Nannuzzi. A questo punto l'onorevole Caprara a nome di un decimo dei membri dell'Assemblea proponeva di rimettere all'Assemblea le proposte e il disegno di legge. Poiché la proposta era appoggiata dal prescritto numero di firme, il Presidente, sospendendo la discussione, decideva di rimettere all'Aula la discussione sul disegno di legge e sulle proposte di legge.

#### IV.

Per conseguenza il disegno di legge governativo (n. 371) e le due proposte di legge (nn. 255 e 432) tornarono in discussione dinanzi alla Commissione Affari Costituzionali, in sede referente, alla seduta del 23 settembre 1964. Il relatore onorevole Dell'Andro, richiamandosi alla relazione svolta in sede legislativa affermava, che, a suo avviso, il disegno di legge risultava conforme al concetto di condono disciplinare elaborato dalla dottrina e fissato dai principi generali, soddisfacendo, sostanzialmente, le esigenze dei pubblici dipendenti. Proponeva per conseguenza che la Commissione adottasse come testo base, il disegno di legge n. 371. Questa proposta fu vivamente contrastata dall'onorevole Nannuzzi, in quanto la Commissione aveva già scelto il testo base, facendo cadere la sua indicazione sulla proposta n. 255. Se-

guì un'ampia discussione in cui fu dibattuta la questione se la scelta, operata dalla Commissione in sede legislativa, potesse costituire una preclusione a una nuova discussione e designazione del testo base.

La Commissione, dopo aver rilevato che, trattandosi di problema relativo alla interpretazione di norma regolamentare, ritenne opportuno chiedere al Presidente della Camera che della questione fosse investita la Giunta del Regolamento.

Questa adottò la seguente decisione:

*« nel caso che un provvedimento, deferito ad una Commissione in sede legislativa, sia successivamente rimesso all'Assemblea a termini dell'articolo 40, 12° comma, del Regolamento, l'esame del provvedimento in sede referente, da parte della medesima Commissione, inizia come nuovo ed autonomo provvedimento, senza che le deliberazioni eventualmente adottate nella sede legislativa abbiano a costituire vincolo o preclusione ».*

Sulla base della predetta decisione della Giunta del Regolamento, nella seduta del 9 dicembre 1964, in sede referente, la Commissione Affari Costituzionali, contrari il relatore onorevole Dell'Andro e i deputati del gruppo democristiano, adottava come testo base la proposta di legge Fortuna. Il Presidente, ricordato che, su tale proposta la Commissione Bilancio, aveva espresso parere contrario, propose che la proposta di legge venisse rinviata a quella Commissione per un riesame del parere. Dopo interventi di numerosi deputati la Commissione deliberò di passare all'esame degli articoli. L'articolo 1 fu approvato nel seguente testo:

« Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono condonate:

1) le sanzioni inflitte e da infliggere per infrazioni disciplinari commesse a tutto l'8 dicembre 1962 da dipendenti delle Amministrazioni o Corpi militarizzati, o degli Enti pubblici, quando le sanzioni stesse non comportino la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro;

2) le sanzioni inflitte e da infliggere, non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse a tutto l'8 dicembre 1962 da esercenti pubbliche funzioni o una attività professionale ».

L'articolo 2, con il voto contrario dei deputati del gruppo democratico cristiano, fu approvato nel seguente testo:

« Nei casi in cui le sanzioni disciplinari condonate ai sensi del n. 1 dell'articolo precedente siano state determinate in tutto od

in parte da motivi di carattere sindacale o politico, l'interessato ha diritto all'avanzamento e alla ricostituzione della carriera sempre che la sanzione condonata possa averne costituito o ne costituisca ostacolo ».

La Commissione, infine, non approvò l'articolo 3 della proposta di legge e l'articolo 4, relativo alla copertura finanziaria.

Al termine dell'esame il deputato Dell'Andro rinunciava al mandato di relatore, dichiarando di non poter condividere, nel contenuto e nella forma, per motivi sia di ordine politico sia di ordine giuridico-costituzionale, il testo approvato dalla maggioranza della Commissione, il quale, tra l'altro, non porta indicazione, della copertura finanziaria delle spese previste, avendo la stessa Commissione soppresso l'articolo della proposta di legge, su cui era stato espresso parere contrario dalla Commissione Bilancio.

Il Presidente si riservò di nominare il nuovo relatore ed il Comitato dei nove.

V.

Ho ritenuto opportuno riferire, nei suoi momenti più importanti, il travagliato cammino di questa proposta di legge per dare all'Assemblea il quadro di tutte le questioni che pone la discussione e l'approvazione per la proposta di legge Fortuna. Sono questioni di limiti, contenuto e incidenza finanziaria.

Tuttavia, l'attesa dei pubblici dipendenti è viva e non è possibile deluderla. Il relatore confida che la Camera saprà trovare la soluzione giusta ed equa di tutte le questioni riportando la serenità in un vasto settore della pubblica amministrazione.

DI PRIMIO, *Relatore.*

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono condonate:

1°) le sanzioni inflitte e da infliggere per infrazioni disciplinari commesse a tutto l'8 dicembre 1962 da dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti a Corpi militarizzati, o degli Enti pubblici e delle imprese concessionarie di pubblici servizi, o degli Enti di diritto pubblico, quando le sanzioni stesse non comportino la risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro;

2°) le sanzioni inflitte e da infliggere, non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse a tutto l'8 dicembre 1962 da esercenti pubbliche funzioni o un'attività professionale;

3°) le sanzioni inflitte e da infliggere dalle varie Federazioni — non superiori alle sospensioni — per le infrazioni disciplinari commesse a tutto l'8 dicembre 1962 dagli sportivi affiliati alle Federazioni stesse.

### ART. 2.

Nei casi in cui le sanzioni disciplinari condonate ai sensi del n. 1°) dell'articolo precedente siano state determinate in tutto od in

## TESTO DELLA COMMISSIONE

### ART. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono condonate:

1°) le sanzioni inflitte e da infliggere per infrazioni disciplinari commesse a tutto l'8 dicembre 1962 da dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti a Corpi militarizzati, o degli Enti pubblici, quando le sanzioni stesse non comportino la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro;

2°) le sanzioni inflitte e da infliggere, non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse a tutto l'8 dicembre 1962 da esercenti pubbliche funzioni o una attività professionale ».

### ART. 2.

Nei casi in cui le sanzioni disciplinari condonate ai sensi del n. 1) dell'articolo precedente siano state determinate in tutto od in

parte da motivi di carattere sindacale o politico, l'interessato ha diritto all'avanzamento e alla ricostituzione della carriera sempre che la pena condonata possa costituirne ostacolo.

ART. 3.

Chiunque, al di fuori dei casi precedenti, è stato licenziato da Amministrazioni, Enti, imprese elencati nel n. 1° dell'articolo 1 della presente legge, dal 1° gennaio 1951 all'8 dicembre 1962 per motivi in tutto o in parte sindacali o politici ha diritto, a domanda, ad essere riassunto al posto di lavoro precedentemente ricoperto.

ART. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti del capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1963-64, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

in parte da motivi di carattere sindacale o politico, l'interessato ha diritto all'avanzamento e alla ricostituzione della carriera sempre che la sanzione condonata possa averne costituito o ne costituisca ostacolo.

ART. 3.

*Soppresso.*

ART. 4.

*Soppresso.*

ART. 5.

*Identico.*



## DISEGNO DI LEGGE

—

### N. 371

#### ART. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono condonate:

1°) le sanzioni inflitte e da infliggere per infrazioni disciplinari commesse a tutto l'8 dicembre 1962 da dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti a Corpi militarizzati, o degli Enti pubblici e delle imprese concessionarie di pubblici servizi, quando le sanzioni stesse non comportino la risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro;

2°) le sanzioni inflitte e da infliggere, non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse a tutto l'8 dicembre 1962 da esercenti pubbliche funzioni o una attività professionale.

#### ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### N. 432

#### ART. 1.

I provvedimenti relativi a sanzioni disciplinari inflitte a dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e delle aziende statali con ordinamento autonomo a seguito di partecipazione a manifestazioni ed attività sindacali e politiche avvenute a tutto il 2 giugno 1963, sono nulli.

#### ART. 2.

Nei confronti dei dipendenti che per effetto di dette sanzioni siano stati rimossi dall'impiego, abbiano sofferto ritardo negli avanzamenti, la privazione od il ritardo nella sistemazione nei ruoli o negli aumenti periodici della retribuzione, anche se in dipendenza

dell'abbassamento della nota di qualifica, si provvede alla reintegrazione nell'impiego, alla ricostruzione della carriera, all'adeguamento degli aumenti periodici.

ART. 3.

Gli operai delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, cessati dal servizio per non rinnovo del contratto di lavoro ovvero perché costretti a presentare domanda di dimissioni volontarie negli anni 1950 e seguenti, sono riammessi in servizio su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge presso l'amministrazione cui appartenevano o presso altra amministrazione, con la qualifica che rivestivano all'atto della cessazione del rapporto d'impiego.

ART. 4.

Il trattamento economico conseguente alla reintegrazione nell'impiego ed alla ricostruzione della carriera od all'adeguamento degli scatti, ha effetto dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

I procedimenti disciplinari in corso per fatti previsti nel precedente articolo 1, sono estinti.

ART. 6.

Nessuna ulteriore conseguenza ad alcun fine possono avere i provvedimenti, le sanzioni disciplinari od i procedimenti in corso per i quali provvede la presente legge.

ART. 7.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti previsti per il personale nei vari bilanci di ciascun Ministero.